



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano, 18 marzo 2020

Al Sindaco  
Comune di Ozzero (MI)

Al Responsabile finanziario  
Comune di Ozzero (MI)

All'Organo di revisione  
Comune di Ozzero (MI)

**Oggetto: Comune di Ozzero (MI) - Questionario Rendiconto e Relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2016 e 2017 (art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL).**

Ai fini del completamento dell'esame dei Questionari inerenti i Rendiconti indicati in oggetto e degli schemi di bilancio inviati alla BDAP, si comunica la chiusura, allo stato degli atti, della procedura istruttoria in corso per il Comune di Ozzero.

Si evidenzia, tuttavia, che in bilancio sono ancora presenti residui attivi (in particolare di Titolo III) e passivi provenienti da annualità precedenti al 2016. Si invita, pertanto, l'ente a monitorare il rispetto dei presupposti che ne giustificano la conservazione, riservando la Sezione ogni ulteriore determinazione in occasione dei controlli di legge sulle successive gestioni.

Si chiede, inoltre, di monitorare il rispetto dei parametri di deficitarietà, atteso il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 2) del D.M. 18/02/2013, relativo a "*Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit.di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo sol.*"

Si invita, inoltre, l'ente ad assicurare sempre che vi sia la conciliazione delle partite debitorie/creditorie con gli organismi partecipati (domanda 4.11 - Sezione IV - Organismi partecipati, pag. 33 del Questionario 2016 e domanda 14 - Sezione IV - Organismi partecipati, pag. 41 del Questionario 2017), provvedendo, come



CORTE DEI CONTI

raccomandato dal revisore nella propria relazione al rendiconto 2017, a verificare le esposizioni reciproche e ad allineare i rispettivi dati di bilancio.

Infine, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE, è necessario richiamare l'attenzione dell'ente sul fatto che, dal 2019, non sarà più possibile applicare il metodo di calcolo c.d. semplificato per determinare l'accantonamento FCDE e sugli effetti che il passaggio al nuovo metodo di calcolo potrebbe produrre sul risultato di amministrazione disponibile. Si invita, pertanto, il Comune a verificare la congruità dell'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, provvedendo, in sede di determinazione del FCDE a consuntivo, a calcolare tale fondo secondo il metodo ordinario, illustrato nell'esempio 5 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 con specifico riferimento all'accantonamento a rendiconto.

Il superamento della predetta criticità, unitamente ad ogni altro aspetto di rilievo, sarà oggetto di esame in sede di controllo sugli esercizi successivi alla luce del principio di continuità di bilancio, che, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, *"è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto "collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015)"* (cfr. linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

Il Magistrato istruttore  
dott.ssa Alessandra Cucuzza

